



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA

Codice Meccanografico: **BOIC87800G** Codice Fiscale: **91357350379**

Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 - Fax 051/6449146

e-mail: **boic87800g@istruzione.it** - PEC: **boic87800g@pec.istruzione.it** - Sito web: **www.ic19bologna.edu.it**

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: **UF8F2Z** - IBAN **IT59C0760102400001015678863**

Scuola dell'Infanzia e Primaria "I.O.R.", via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132

Scuola Primaria "Adele Cremonini-Ongaro", Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel./Fax 051/585828

Scuola Primaria "Mario Longhena", Via di Casaglia n. 41, 40135 Bologna - Tel./Fax 051/6143644

Scuola Secondaria di I grado "Lavinia Fontana": sede di Via D'Azeglio n. 82, - Tel. 051/582283 Fax 051/582428 - sede di Via Capramozza n. 15 - Tel: 051/3392701 - 40123 Bologna

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

NELLE AREE DI PERTINENZA - COMPRESSE QUELLE "ALL'APERTO" DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA

Delibera del Consiglio d' Istituto n. 69 del 29 ottobre 2015

Art. 1

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69;
- Legge 689/1981;
- D. P. C. M. 14/12/1995;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507;
- legge 28/12/2001, n. 448;
- Legge 16.1.2003, n. 3, **come modificata dall'art. 4 del D.L. 104 del 13/9/2013;**
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- D.L.vo 30.03.2001, 165;
- Decreto Legislativo 81/2008
- **D.L. n. 104 del 12/9/2013**

Art. 2

Finalità

Il presente Regolamento è redatto con una **finalità educativa e non repressiva** e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, e dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) dell'Istituzione Scolastica;

g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, legge 3 del 2003 e decreto legge 104 del 2013), in tutti i locali e in tutte le pertinenze dell'Istituto, anche all'aperto;

h) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione;

Art. 3

Locali soggetti al divieto di fumo

1.

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'istituto: nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni – comprese in generale "tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Scolastica" (art.4, c.1, D.L. 104/2013)

2.

È fatto altresì divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto (art.4, c.2, D.L. 104/2013)

3.

Negli atri, nei corridoi, nella Palestra e negli altri spazi di pertinenza dell'Istituto, compresi gli spazi all'aperto, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura e degli incaricati dell'accertamento e della verbalizzazione.

Art. 4

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo e alla contestazione dell'infrazione

Soggetti incaricati di procedere all'accertamento e verbalizzazione

1.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo e nell'Allegato C.

2.

È compito dei responsabili preposti:

Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.

Vigilare sull'osservanza del divieto e procedere alla contestazione e verbalizzazione delle infrazioni.

3.

I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di tutti i docenti in servizio, dei docenti incaricati della sorveglianza e in tutte le unità del personale A.T.A.

4.

L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).

5.

Con specifico incarico il Dirigente Scolastico individua tra i docenti gli agenti accertatori e verbalizzatori che restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

6.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.

7.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle

relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

Art. 5 Sanzioni

1.

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00, riducibile per effetto delle medesime norme nella forma più favorevole fra il doppio del minimo (**pari a €. 55**) e 1/3 del massimo. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 220,00 a €. 2.200,00.

3.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste e in osservanza al Regolamento disciplinare, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4.

La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione della valutazione del comportamento. In caso di recidiva il Consiglio di classe può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

Sanzioni amministrative applicabili nella scuola

Legge e articolo	Fatto illecito	Procedimento	** Importo in Euro	Chi vigila	Chi fa la multa
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1 D.L.104/2013 art. 4	Fumare in un luogo aperto al pubblico o all'utenza, e in tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica	L. 689/81	Da 27,5 a 275 *Riducibile a 55	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati
L.584/75 art. 1 L.3/2003 art.51 comma 1 D.L.104/2013 art. 4	Fumare in un luogo chiuso aperto al pubblico o all'utenza e in tutte le aree all'aperto di pertinenza scolastica in presenza di donna incinta di bambini fino a 12 anni di età	L. 689/81	Da 55 a 550 *Riducibile a 110	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi a cui sono incaricati	Funzionario incaricato (o il dirigente stesso se non ha provveduto alla nomina) Di propria iniziativa: tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati

* Art. 7 c.1 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04.

**Si riduce nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo

Art. 6

Pagamento contravvenzioni

1.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

2.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

3.

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a. - in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IC N. 19 Bologna - Verbale N. _____ del _____);

b. - direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

c. - presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

4.

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7

Procedura di accertamento - Contestazione e Notificazione

La violazione deve essere contestata immediatamente, con consegna di una copia del verbale. Se ciò non fosse possibile, va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura dell'Istituto.

Il verbale è sempre in duplice copia:

una per il trasgressore (consegnata o notificata); una per l'Istituto.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

Il verbale deve riportare la numerazione progressiva e la personalizzazione con l'intestazione e il timbro dell'Istituto.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Con l'attuazione dei progetti di "Educazione alla salute", la Scuola si rende promotrice di iniziative tese ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo da parte dello studente minorenni; pertanto, nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo, si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia, ravvisandosi una colpa in educando.

Art. 8

Azioni di prevenzione e informazione. Cura dell'intento educativo

I docenti responsabili dei progetti di "Educazione alla Salute" sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni che sul piano organizzativo, logistico, informativo e tecnico risultino indispensabili a rendere operativo il presente regolamento, soprattutto per quanto attiene alla prevenzione delle dipendenze, alla informazione sui rischi sanitari e alla tutela del diritto alla salute.

Art. 9

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 10 **Entrata in vigore**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Allegati alla procedura:

- Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumo;
- Allegato B: Schema dei preposti all'accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni per zone Istituzione Scolastica;
- Allegato B1: Registro dei verbali;
- Allegato C: Nomina preposto all'accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni.
- Allegato D: Cartello divieto
- Allegato E: schema di rapporto al Prefetto
- Allegato F: comunicazione alla famiglia per infrazione divieto di fumo da parte degli studenti
- Allegato G: istruzioni generali per gli incaricati



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA

Codice Meccanografico: **BOIC87800G** Codice Fiscale: **91357350379**

Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 - Fax 051/6449146
e-mail: **boic87800g@istruzione.it** - PEC: **boic87800g@pec.istruzione.it** - Sito web: **www.ic19bologna.edu.it**

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: **UF8F2Z** - IBAN **IT59C0760102400001015678863**

Scuola dell'Infanzia e Primaria "I.O.R.", via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132

Scuola Primaria "Adele Cremonini-Ongaro", Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel./Fax 051/585828

Scuola Primaria "Mario Longhena", Via di Casaglia n. 41, 40135 Bologna - Tel./Fax 051/6143644

Scuola Secondaria di I grado "Lavinia Fontana": sede di Via D'Azeglio n. 82, - Tel. 051/582283 Fax 051/582428 - sede di Via Capramozza n. 15 - Tel: 051/3392701 - 40123 Bologna

Verb. n. _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Legge 11.11.1975 n. 584 e art. 51 della L. n.3 del 16.01.2003, come modificato dal D.L. 104 del 13/09/2013

Il giorno.....del mese..... nell'anno.....alle ore..... nell'ambito delle pertinenze dell'IC N. 19 di Bologna, e precisamente
il sottoscritto.....
incaricato dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

HA ACCERTATO

che il Sig..... nato a..... il
residente a..... in via.....

HA VIOLATO

le disposizioni contenute nella Legge 11.11.1975 n. 584 e Legge 16.01.2003 n. 3, come modificata dal D.L. 104 del 13/09/2013, avendo constatato che lo stesso stava fumando nell'ambito delle pertinenze dell'IC N. 19 di Bologna, e precisamente

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

MODALITA' DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, **entro 60 (sessanta) giorni** dalla notifica degli estremi delle violazioni, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge.

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 55 Euro in quanto violazione semplice
- 110 Euro in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

La somma sopraindicata dovrà essere versata in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 **Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IC N. 19 Bologna- Verbale N. _____ del _____)

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa alla Segreteria – Istituto Comprensivo 19, Bologna (boic87800g@istruzione.it).

Trascorsi i suddetti termini saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 17 della L.689/81, con **rapporto scritto alla Prefettura di Bologna** e successiva ingiunzione.

Si fa presente che per l'art. 18 della L.689/1981 è facoltà di colui al quale è stata contestata la violazione, ricorrere contro la stessa, **entro 30 (trenta) giorni dalla notifica**, presentando alla Prefettura di Bologna scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentito in merito alla sanzione.

NOTIFICA: Il sottoscritto _____, notifica il presente

verbale al Sig. _____, mediante consegna di copia in proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R..

Schema dei preposti all'accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni del divieto di fumo per zone Istituzione Scolastica

nei cortili, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni – comprese in generale “tutte le aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica” (art.4, c.1, D.L. 104/2013), compreso l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell’istituto (art.4, c.2, D.L. 104/2013)

SCUOLA PRIMARIA “ADELE CREMONINI ONGARO”

**Asioli V. –
Cantelli A.C.
Ferrara M.C.
Forino A.**

SCUOLA PRIMARIA “MARIO LONGHENA”

**Della Valle
Giovine M.
Lefosse F.
Leo M.G.
Zito P.**

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “LAVINIA FONTANA”

**Garosi D.
Leone C.
Mollo S.**

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “VIA CAPRAMOZZA”

**Berzioli M.
Mendicino G.**

UFFICI DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA E AMMINISTRATIVA

Piano Terra Leone C.

**Ai docenti
Agli alunni
Al personale ATA
Agli agenti accertatori:**

Oggetto: Attribuzione funzioni di agente accertatore in applicazione del Decreto Presidente Consiglio Ministri del 14.12.95.

Sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dalla Legge 689 del 24/11/1981 e successive modifiche e integrazioni, in ottemperanza al divieto di fumo nei locali in cui vige il divieto stesso e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e sue successive modifiche, il seguente personale:

SCUOLA PRIMARIA "ADELE CREMONINI ONGARO"

**Asioli V. –
Cantelli A.C.
Ferrara M.C.
Forino A.**

SCUOLA PRIMARIA "MARIO LONGHENA"

**Della Valle M.
Giovine M.
Lefosse F.
Leo M.G.
Zito P.**

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "LAVINIA FONTANA"

**Garosi D.
Leone C.
Mollo S.**

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "VIA CAPRAMOZZA"

**Berzioli M.
Mendicino G.**

UFFICI DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA E AMMINISTRATIVA

Piano Terra Leone C.

**La Dirigente Scolastica
Giovanna Facilla**

ALLEGATO E

Al Sig. PREFETTO di BOLOGNA

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e dell'art. 4 della L.R. 14.04.1983 n. 11, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e successive modificazioni), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.

**La Dirigente Scolastica
Giovanna Facilla**

Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

Ai genitori dello studente

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che l'alunno _____ non ha rispettato le norma SUL DIVIETO del fumo. Lo studente è tenuto a svolgere una relazione, che verrà valutata, sulla tematica dei DANNI DERIVANTI DAL FUMO, da consegnare entro 15 giorni al Coordinatore di classe.

Bologna, _____

**La Dirigente Scolastica
Giovanna Facilla**

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in duplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione;
- numerano progressivamente i verbali;
- segnano sul registro il n. di verbale, la data e il nome del verbalizzante e del trasgressore;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti .

L'Ufficio trasmette, in caso di mancata esibizione della ricevuta di pagamento della sanzione da parte del trasgressore, copia del verbale al Prefetto.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA

VIETATO

FUMARE

Legge n. 584 del 11/11/1975, art.1- Legge n.3 del 16/01/2003, art.51 “Tutela della salute dei non fumatori”, come indicato dall’art.4 del D.L. n. 104 del 13/09/2013

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa

da € 27,50 a € 275,00 – riducibile nelle forme più favorevoli fra il doppio del minimo (€55,00) e 1/3 del massimo

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni

Delegati alla vigilanza del divieto

Prof.ri/Sig.ri _____

Autoorità cui compete accertare e contestare l’infrazione: **Delegato alla vigilanza, Polizia amministrativa locale Guardie giurate espressamente adibite allo specifico servizio, Ufficiali e Agenti di Polizia giudiziaria.**